

Regolamento

delle

commissioni consiliari ordinarie e speciali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il funzionamento delle commissioni consiliari è disciplinato dalle disposizioni di cui al titolo III del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Costituzione

1. Il Consiglio comunale ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.

2. Fatta salva la facoltà di cui al comma 1, sono istituite permanentemente le seguenti commissioni consiliari: statuto e regolamenti locali; urbanistica.

3. Di norma compongono le commissioni comunali consultive tre commissari: due espressione della maggioranza e uno in rappresentanza delle opposizioni consiliari.

4. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio, garantendo la maggioranza in commissione ai gruppi di maggioranza consiliare.

5. Delle commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al consiglio. E' ammessa la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari da parte di soggetti esterni al consiglio, in qualità di "esperti", con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti all'esame della commissione, ma senza diritto di voto.

Articolo 3 - Designazioni

1. La designazione dei membri delle commissioni consiliari compete ai capi dei gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione che provvedono, separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni scritte indirizzate al Presidente del consiglio.

2. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 4 - Attribuzioni

1. Le commissioni consiliari svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione al consiglio.

2. Il Sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale sottopongono a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione di competenza consiliare.

3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui

al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

4. La commissione Statuto e regolamenti ha competenza nelle seguenti materie:

- modifiche dello statuto comunale;
- modifiche del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale e dei regolamenti che non siano di competenza di altre commissioni consiliari formalmente costituite;
- approvazione di nuovi regolamenti.

5. La commissione urbanistica ha competenze nelle seguenti materie:

- piani regolatori generali e strumenti di programmazione territoriale;
- deroghe urbanistiche;
- regolamenti relativi a piani e strumenti urbanistici;
- piani attuativi;
- varianti ed altri atti di competenza consiliare di adeguamento allo strumento di pianificazione territoriale comunale;
- richieste di parere nelle materie attribuite.

Articolo 5 - Organizzazione

1. Il presidente si avvale del supporto dell'ufficio segreteria dell'ente ai fini della convocazione della commissione.

Articolo 6 - Convocazione

1. Il presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. La convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, messaggio "sms", via email o via fax, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.

3. La convocazione della commissione può essere anche richiesta da due componenti, ovvero dal sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la commissione si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.

Articolo 7 - Pubblicità dei lavori

1. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non facciano parte della commissione.

Articolo 8 - Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni possono percepire un gettone di presenza determinato dal consiglio comunale;

2. La corresponsione del gettone di presenza non sarà dovuto a causa di:

- assenza del commissario;

- seduta deserta per mancanza del numero legale;

- sedute successive alla prima convocazione per il completamento dell'esame degli O.d.G. previsti.

Articolo 9 - Commissioni speciali

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, commissioni di controllo e garanzia e commissioni di indagine, composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.

2. Il consiglio, con la deliberazione istitutiva la commissione speciale di controllo e garanzia, ovvero di indagine, definisce:

- i compiti ed i poteri attribuiti alla commissione speciale ed, eventualmente, la durata della stessa;

- ogni altro oggetto utile al funzionamento della commissione speciale.

3. Se non disposto diversamente dalla deliberazione istitutiva o dalla legge, trovano applicazione anche per le commissioni speciali tutte le norme precedenti.

Articolo 10 - Norma rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente si fa rinvio al Codice civile ed ai principi del diritto amministrativo in materia di funzionamento degli organi collegiali.